TRIBUNALE DI FIRENZE
Esecuzioni Mobiliari
ORDINANZA DI VENDITA A MEZZO COMMISSIONARIO

Proc. Es. Mob. Rg. N. 1912 /2026

Il Giudice dell'esecuzione

Vista l'istanza di vendita, visto il verbale di pignoramento e la descrizione dei beni ivi contenuta.

Eseguito il controllo d'ufficio e verificato che nel caso di specie non si versa nelle ipotesi di applicazione della tutela consumeristica di cui ai principi enunciati dalla Sentenza delle SS Unite N. 9479/2023 depositata in data 6.04.2023

Ritenuto di dover procedere alla vendita dei beni a mezzo commissionario, a norma degli art.li *503* ult. co., e 532 , comma I c.p.c. - trattandosi di un sistema di vendita che normalmente consente una migliore collocazione del bene sul mercato - e non risultando probabile, tenuto conto della natura dei beni stessi e dell'esito della relativa stima, che, dalla vendita all'incanto, possa ricavarsi un prezzo superiore alla metà rispetto al valore individuato dal nominato stimatore.

Ritenuto opportuno e necessario, per i beni per la cui valutazione I' Ufficiale Giudiziario non si sia avvalso dell'ausilio di un esperto, procedere preventivamente alla stima dei beni pignorati mediante uno stimatore che può essere identificato nell' Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze con sede legale in Firenze Via Borgo Albizi n. 26 (P.lva 041957004812- pec: firenze@pec.isveg.it) sulla scorta dell'esperienza e competenza acquisita riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell'ambito delle vendite coattive ed in ragione della specifica preparazione tecnica e commerciale, sempre salva la possibilità per il creditore - entro giorni cinque dalla comunicazione del presente provvedimento - di richiedere la nomina di un esperto stimatore, i cui costi saranno dallo stesso anticipati.

Ritenuto che non è configurabile alcun conflitto di interessi tra la posizione dello stimatore e del commissionario, posto che il commissionario ha interesse, pienamente coerente con quello dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene pignorato al miglior prezzo possibile.

Ritenuto che l'ISVEG di Firenze risulta regolarmente iscritto quale gestore delle vendite telematiche e gestore della pubblicità (PDG del 12.12.2017, successivamente integrato in data 27.03.2018 da cui risulta l'iscrizione per il distretto della Corte d' Appello di Firenze al numero 13 del Registro dei gestori delle vendite telematiche) e, allo stato, non è quindi necessario nominare un gestore diverso rispetto al commissionario, essendo in corso interlocuzioni con il Tribunale in ordine all'individuazione di eventuali diversi criteri di scelta del gestore della vendita telematica

Ritenuto, pertanto, che la vendita telematica affidata all'ISVEG non è pregiudizievole per gli interessi della procedura nell'ottica di una sollecita vendita dei beni staggiti in ragione della loro natura e possibile deperibilità, non comportando in ogni caso maggiori costi a carico della stessa.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 521 c.pc.,l' Istituto Vendite Giudiziarie va nominato custode dei beni pignorati, se non nominato in precedenza.

Rilevato che, in caso di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c., mediante notificazione al debitore - qualora il veicolo non venga consegnato nei tempi e con le modalità previste dall'art. 521 bis c.p.c. comma 1 ultimo periodo - risulta necessario apprendere il bene prima di sostituire il custode, onde non gravare l'IVG delle responsabilità connesse alla custodia dei beni che non sono ancora nella disponibilità del medesimo istituto.

Ritenuto, pertanto, nella suddetta ultima ipotesi di conferire all'Istituto Vendite Giudiziarie tutti gli obblighi di custodia al momento della materiale apprensione del veicolo, motoveicolo o rimorchio

Visti gli art.li 490, 521, 521 bis , 530, 532 e 533 c.p.c. , l'art. 161 ter disp . att.c.p.c. e D.M. 11/2/1997 n. 109 e l'art. 25 del D.M. 32/2015

DISPONE

La vendita dei beni pignorati a mezzo commissionario e, per l'effetto

NOMINA

L' ISVEG commissionario e gestore per la vendita telematica dei beni pignorati nella consistenza dei beni, così come descritti nel verbale di pignoramento e secondo la stima indicata nell'apposita relazione

NOMINA

custode dei beni pignorati . sostituendo quello nominato all'atto del pignoramento ovvero conferma la nomina dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Firenze - nella persona del Suo Direttore p.t. - con sede in Firenze a condizione che sia stato effettuato il versamento forfetario, di cui all'art. 31 D.M. 11.2.97 n. 109 di E. 51,65 per procedure fino a *E.* 2582,28; di *E.* 61,97 per procedure superiori a E. 2582,28 e fino a *E. 5.164,57;* di E. 82,63 per procedure superiori a E. 5.164,57 e fino a E. 25.822,84; di E. 103,29 per procedure superiori a E. 25.822,84 -

DELEGA

- I' IVG di Firenze alla determinazione del prezzo base di vendita, e, a tal fine, dispone
- che I' Istituto Vendite Giudiziarie depositi entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

una propria valutazione di stima in ordine al valore dei beni pignorati espressa dall'ufficiale giudiziario ed al valore effettivo degli stessi, tenuto conto dello stato in cui versano, del tempo e dell'usura, indicando il prezzo base effettivo per cui i beni staggiti potranno essere posti in vendita, secondo le attuali condizioni di mercato e i comuni listini di prezzo;

- che detta valutazione sia espressa in una relazione scritta con allegata riproduzione fotografica dei beni in formato digitale e, contestualmente depositata, comunicata al/ai creditore/i e al debitore mediante inserimento in PCT ovvero qualora non sia possibile a mezzo PEC o posta ordinaria, anche al fine di verificare, quanto ai primi, l'opportunità di richiedere l'eventuale integrazione del pignoramento, ai sensi dell'art. *518* ultimo. comma, e quanto al secondo, la necessità di procedere alla riduzione del pignoramento;
- il commissionario svolge il proprio incarico con la diligenza, la trasparenza e la terzietà che la natura dell'attività impongono e comunque nel termine finale di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il suo compenso è stabilito sulla base del d.m. 109/1997 come di seguito meglio specificato;
- non è tenuto allo "star del credere" e, quindi, in alcun caso potrà maturare un compenso o una maggiore provvigione oltre quella prevista per legge;
- esegue la vendita forzata dei mobili pignorati nel modo che ritiene più conveniente per una sollecita definizione delle operazioni delegate e per garantire il maggior ricavato possibile, in vista di un più proficuo soddisfacimento delle ragioni creditorie

DISPONE

Che il commissionario, possibilmente, nel termine di *45* giorni dal deposito e/o dalla comunicazione della relazione di stima IVG , dia corso alla vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento e nella relazione estimativa (alla stima e pubblicità ivi previste) affidandone l'esecuzione quale delegato alla vendita, ex art. *532* c.p.c., all'istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Firenze con sede legale in Firenze Via Borgo Albizi n. 26 (P.Iva 041957004812- pec: firenze@pec.isveg.it) alle seguenti condizioni:

Suddivisione o formazione di lotti: il commissionario *è* autorizzato a suddividere, accorpare e/o modificare in lotti i beni staggiti, secondo convenienza, migliore visibilità e per una più proficua vendita degli stessi;

prezzo base: i beni staggiti saranno offerti in vendita al prezzo minimo corrispondente al loro effettivo valore di mercato come individuato, per ciascun bene o lotto, nella relazione di stima dell'IVG, o , in caso di reclamo, sarà indicato dal GE nella relativa ordinanza;

gara telematica: la vendita, in conformità all'art. 530 , comma 6 c.p.c., per ciascun bene o lotto, avrà luogo mediante gara telematica con modalità asincrona, accessibile dal sito **http://isveg.fallcoaste.ite** pubblicata su PVP oppure con i **canali tradizionali (sala vendite, vendita in loco etc) su espressa richiesta della parti o del delegato alla vendita, ovvero quando la vendita, secondo le modalità telematiche, possa apparire pregiudizievole per gli interessi dei creditori, per il sollecito svolgimento della procedura ovvero anche in considerazione della tipologia, natura ed esiguo valore dei beni pignorati.**

esame dei beni in vendita: ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita negli orari stabiliti dal delegato alla vendita o pubblicizzati sul relativo sito;

obblighi dell'offerente: l'offerta presentata *è* irrevocabile. L'ordine di bonifico ha valore di offerta di acquisto irrevocabile

Svolgimento della gara: La gara avrà inizio, possibilmente, nel termine indicato nella presente ordinanza, avrà durata di almeno 10 giorni, tra una gara e quella successiva devono decorrere almeno trenta giorni; la scadenza dovrà essere evidenziata in modo chiaro sul sito. La data esatta dell'inizio e fine delle singole gare verrà fissata e comunicata dal commissionario. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui all'art. 25 d.m. n. 32/2015; il gestore permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte; il commissionario stabilisce l'entità minima del rilancio, tra 5% e 10% del prezzo base, ovvero nella misura di almeno dieci euro in più dell'offerta base o del rilancio precedente.

Il commissionario dovrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita, tramite visione diretta a partire da almeno tre giorni anteriori l'inizio della gara, e tramite visione via internet almeno quindici giorni anteriori all'inizio della gara stessa.

Registrazione e cauzione: gli interessati debbono effettuare la relativa registrazione, utilizzando l'apposita funzione attivata sul suddetto sito internet, e quindi versare la cauzione a mezzo di carta di credito, carta di debito nonché altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario e postale per un importo pari al 20 % del prezzo base utilizzando la procedura esposta sul sito, salva la responsabilità di cui all'art.540 cpc; la funzione di registrazione deve consentire di fornire i dati previsti dal d.m. n.32/2015.

Offerte per più lotti simili: Nel caso in cui si voglia acquistare un solo lotto, indifferentemente, tra quelli posti in vendita dalla medesima procedura nello stesso giorno, si potrà presentare unica offerta ed unica cauzione (20% del prezzo più alto), offrendo di acquistare un solo lotto tra quelli proposti: l'offerta sarà valida sino al primo acquisto.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

1) **Garanzia:** La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori;

anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura

non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

2) **Esame dei beni:** gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'esame delle offerte negli orari stabiliti dall'IVG.

3) **Oneri fiscali:** Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente

4) **Trasferimento della proprietà:** La proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo, oneri fiscali e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo. Ai sensi dell'art. 1193 c.c è stabilito che qualunque somma versata, compresa la caparra, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

5) **Versamento del prezzo:** il saldo e gli oneri fiscali saranno versati entro giorni 7, con le alternative modalità seguenti: pagamento tramite carta di credito, carta di debito, bonifico bancario o assegno circolare

6) **Consegna dei beni agli acquirenti:** I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo e degli oneri di cui sopra.

7) **Altre disposizioni:** Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni del D.M. *n.3212015* nonché quelle del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.

8) **Restituzione delle cauzioni:** Al termine della gara, agli offerenti che non siano risultati vincitori vanno restituite le cauzioni.

9) **Ritiro dei beni** : l'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni del termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà *(* le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione *)*. In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, all' ISVEG il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, I' ISVEG provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli art.li 2756 , comma 3 e 2797 cc., con prezzo base in prima asta, pari al prezzo della vendita già effettuata e, nell'eventuali successive aste, via via diminuito nella misura del 20%. L'IVG deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara. Sii istanza e a spese dell'aggiudicatario, e sotto la responsabilità del medesimo per il trasporto, potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.

10) **Mancanza di offerte:** In mancanza di offerte di acquisto entro il termine di gara, il commissionario fisserà nuovo esperimento di vendita dei beni pignorati 30 giorni dopo, con prezzo base ridotto del 20%. Nel caso in cui non siano proposte offerte di acquisto valide anche in relazione alla seconda gara, il delegato procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati al maggior offerente dando

al banditore la facoltà di stabilire un prezzo minimo di partenza. Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento al maggior offerente e comunque quando siano decorsi 6 mesi dal deposito della relazione di stima, l'IVG restituirà gli atti al GE relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte, fornendo prova della pubblicità disposta; contestualmente al deposito in cancelleria telematica, l' IVG darà comunicazione di quanto sopra alle parti con inserimento dei verbali d'incanto in PCT.

11) **Compensi dell'UNEP:** sono dovuti all'UNEP del Tribunale di Firenze i compensi di cui all'art. 122 del D.P.R. n. 1229/1959 così come modificato con D.L. n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 e con D.L. 83/2015 convertito con Legge n. 132/2015, la cui richiesta e relativa liquidazione sarà inserita all'interno di ogni singolo fascicolo processuale. La liquidazione dei compensi UNEP segue l'applicazione delle percentuali di cui alla tabella di seguito riportata e saranno dimezzate nel caso in cui le operazioni di pignoramento non siano state effettuate nel termine di 15 giorni dalla richiesta ovvero tale data non sia espressamente indicata nel relativo verbale

TABELLA COMPENSI UNEP

VENDITA O ASSEGNAZIONE

Importi calcolati sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione e comprensivi dell'eventuale riduzione di cui sopra:

- Percentuale del 5% sull'importo fino a € 10.000,00
- Percentuale del 2% sull'importo da 10.000,01 A €25.000,00
- Percentuale del 1% sull'importo da €25.000,01

CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO EX ART. 495 C.P.C.

Importo calcolato sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata:

- Percentuale del *2,5%* sull'importo fino a € 10.000,00
- Percentuale del 1% sull'importo da € 10.000,01 A € 25.000,00
- Percentuale del *0,5%* sull'importo da € 25.000,01

ESTINZIONE O CHIUSURA ANTICIPATA

Importo calcolato sul valore dei beni pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede e posto a carico creditore procedente (non dovuto nei casi di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c.):

- Percentuale del *2,5%* sull'importo fino a € 10.000,00
- Percentuale del 1% sull'importo da € 10.000,01 A €25.000,00
- Percentuale del *0,5%* sull'importo da € 25.000,01

Tetto massimo compenso *(5%* valore del credito per cui si procede - max € 3000)

Dispone che il pagamento venga eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al UNEP Corte d'Appello di Firenze IBAN 1745P0100502800000000004382, inserendo quale causale i riferimenti cronologici contenuti nel decreto di liquidazione. Oppure direttamente presso l'ufficio del Dirigente UNEP di Firenze a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a : dirigente p.t. UNEP c/o Corte d' Appello di Firenze.

- estinzione della procedura: dopo la restituzione degli atti da parte dell'IVG e la comunicazione ai creditori, il GE convocherà le parti per conoscere la loro determinazione in merito alla prosecuzione della procedura esecutiva con eventuale richiesta di integrazione del pignoramento ex art. 540 bis c.p.c., in difetto il GE dichiarerà l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 164 bis disp. Att. C.p.c. ed i beni saranno restituiti al debitore o devoluti ad associazioni non profit o distrutti. Nel caso di estinzione al commissionario saranno riconosciuti i compensi per l'eventuale custodia, di cui al D.M. 80/2009 , e quelli specificamente previsti ai sensi dell'art. 33 del D.M. 11.02.1997 n. 109, da liquidarsi con separato provvedimento.

AVVERTE

Le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva. In particolare, si ribadisce che alla dichiarazione di desistenza, ex art. 529 c.p.c., sottoscritta dalla parte personalmente ovvero dal procuratore costituito munito di procura a rinunciare agli atti, dovrà essere allegata quietanza di pagamento di quanto dovuto all' I.V.G. ex art. 33 D.lgs. 109/1997 e di quanto eventualmente dovuto all'UNEP di Firenze ex art. 112 DPR 1229/1959.

AUTORIZZA

- l'IVG in epigrafe indicata a compiere entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, gli atti necessari all'apprensione e trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri locali nella disponibilità dell'istituto, previo invio di comunicazione al debitore contenente la data e l'orario approssimativo di accesso. Il creditore potrà fare richiesta motivata di vendita dei beni pignorati direttamente sul luogo di custodia.
- a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti sulle quali si provvederà, anche ad istanza delle parti e degli interessati, con decreto reclamabile a mezzo ricorso allo stesso GE. Il ricorso, salvo gravi motivi, ex art. 534 ter c.p.c. non sospende le operazioni di vendita.
- sin da ora l'IVG ad avvalersi dell'ausilio della Forza Pubblica e di tutti gli ausiliari necessari a vincere ogni resistenza che venisse frapposta all'asporto e alla stima dei beni pignorati.
-di dare inizio alle operazioni di vendita per il giorno 18/09/2026 ovvero nella data ed orari che
verranno confermati ed indicati dal commissionario, al prezzo base di stima indicato nella relazione dell' ISVEG -qualora non sia possibile rispettare la data di vendita sopra indicata, autorizza, sin da ora, 1' Isveg ad operare lo spostamento per giustificati motivi che dovranno essere posti a conoscenza di questo Giudice e delle parti mediante deposito in cancelleria telematica

DISPONE CHE

- la vendita sia effettuata per via telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 530 VI comma c.p.c (aggiunto dal D.L. 29/12/2009 n. 193, convertito nella L. 22/02/2010 n. 24 e, successivamente, così sostituito dall'art. 48, comma 1, D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114), salvo che la stessa sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, circostanze che dovranno essere segnalate dall'istituto Vendite Giudiziarie con apposita relazione;

PUBBLICITA'

L'Istituto Vendite Giudiziarie cura i seguenti adempienti pubblicitari, con costi a carico del ricavato della vendita:

1. Pubblicazione della presente ordinanza in forma integrale, della relazione di stima e dei propri recapiti sui
   sito internet www.isveg.it, almeno 10 giorni prima della data fissata per il primo esperimento di vendita;

2. Per tutti i beni mobili dovrà procedersi alla pubblicazione sul *"Portale delle vendite pubbliche",* presente sul portale del Ministero della Giustizia, almeno dieci giorni prima della scadenza del temine per la presentazione delle offerte, di un avviso contenente la descrizione anche sommaria dei beni e del prezzo a base d'asta e della tempistica delle operazioni di vendita e di ogni altro dato che possa interessare il pubblico (art. *490.* comma 1, c.p.c.);

3. Nel caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a C. *25.000,00,* ai sensi dell'art. *490.* comma *2.* c.p.c., pubblicazione dell'avviso di cui alla precedente lettera *2),* della presente ordinanza e della relazione di stima sul sito internet *www.isveg.it,* ovvero in appositi siti internet almeno *45* giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, a pena di estinzione della procedura (art. *631-bis c.p.c.);*

4. il contributo per la pubblicità relativo all'incombente sopra indicato alla lettera *2)* ammonta - ai sensi dell'art. *18-bis* del DPR n. *115/2002* - ad € 100,00 per ciascun atto esecutivo e per ciascun lotto, da eseguirsi per mezzo degli intermediari abilitati di cui all'art. *4,* comma *9,* del DL n. *193/2009,* conv. con modd. dalla legge n. *24/2010,* con obbligo di invio della ricevuta di pagamento in formato vigente al momento dell'invio all'indirizzo mail: info@isveg.it;

5. qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l'istituto richiederà al giudice dell'esecuzione la relativa autorizzazione, indicando il costo per eventuali forme di pubblicità di seguito indicate e che verranno liquidate ai sensi dell'art. 18 del D.M. *109/97;*

6. su rete internet all'indirizzo www.isveg.it, www.astagiudiziaria.com, oltre a quanto previsto dall'art. *490 11* comma c.p.c.;

7. sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione
sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;

8. invio tramite posta o e-mail, della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;

9. tutti i beni con la relativa descrizione e rilievo fotografico saranno pubblicati sui siti internet www.isveg.it.

Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita come sopra dettagliato.
Tutti gli atti della procedura di vendita dovranno essere restituiti dal commissionario alla cancelleria del Tribunale, mediante deposito nel fascicolo telematico, dando avviso sin da ora che dopo la restituzione degli atti alla cancelleria se i beni sono rimasti invenduti o la somma da assegnare non sarà sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, potrà essere richiesta integrazione del pignoramento ex art. 540 bis c.pc., in difetto il Giudice dovrà procedere alla chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art. 164 bis disp. Alt. C.p.c.
Tutte le comunicazioni e le notificazioni indirizzate al debitore che non ha eletto domicilio o dichiarato residenza (ovvero anche qualora lo abbia fatto questa si sia rivelata o sia divenuta inefficace) si considerano perfezionate mediante il solo deposito telematico degli atti, che equivale al deposito in cancelleria e di cui il debitore ha diritto di estrarre copia
Il prezzo ricavato dalla vendita dei beni pignorati, detratti i compensi spettanti all' IS.VE.G., dovrà essere versato su libretto postale di deposito giudiziario intestato alla parte esecutata con causale riferita alla procedura esecutiva in corso.

Visti gli artt. 65 e 68 c.p.c., 52 e 53 disp. att. c.p.c. e 30 e seguenti D.M. 11.2.97 n. 109 e D.M. *15.5.09* n. 80, il Giudice dell'esecuzione avvisa le parti che l'IVG ha diritto a percepire i compensi specificati nelle disposizioni di legge e, per l'effetto,

LIQUIDA

a favore dell'Is.Ve.G. i seguenti compensi, autorizzandolo a detrarli dal ricavato vendita se non percepiti diversamente e a riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta:

Compenso custodia presso i locali Is.Ve.G.
a) per autocarri, autotreni, autoarticolati e motrici:
   1) con portata fino a 35 quintali, *C.* 6,20 al giorno,
   2) con portata superiore a 35 quintali, €.9,80 al giorno;

b) per trattori stradali, rimorchi e semirimorchi, E. 9,80 al giorno

c) per trattori agricoli, macchine movimento terra e affini, E. 9,80 al giorno;

d) per autoveicoli:
   I) di cilindrata fino a 1.500 centimetri cubi, €.2,20 al giorno
   2) di cilindrata da 1.501 a 2.500 centimetri cubi, E. 2,70 al giorno
   3) di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubi, E. 3,20 al giorno;

e) per i motocicli e i ciclomotori, E. 1,00 al giorno;
f) per gli oggetti preziosi e le opere d'arte:

1)- se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni non supera E. 1.000,00 E. 2,00 al giorno;
2) - se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra E. 1.000,01 ed E. 5.000,00, E. 5,00 al giorno;
3)- se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra E. 5,000,01 ed E. 10.000,00, E. 10,00 al giorno;
   a- se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra E. 10.000,01 ed E. 20.000,00, E. 20,00 al giorno;
   b- se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra E. 20.000,01 ed E. 50.000,00, E. 30,00 al giorno;
   c- se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è superiore ad E. 50.000,00, E. 50,00 al giorno;

1- per altri beni:

a- se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni non supera E. 1.000,00, E. 0,15 per 0,25 metro cubo al giorno;

b- se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra C. 1.001,00 ed E. 2.500,00, E. 0,30 per 0,25 metro cubo al giorno;

c- se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni supera E. 2,500,00, E. 0,40 per 0,25 metro cubo al giorno.

2- Se la procedura è sospesa o dichiarata estinta o improcedibile, il compenso, nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), è determinato in relazione al valore di stima.

3- In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma 1 non può superare la misura di un terzo del ricavato della vendita del bene.

Compensi per l'attività di custodia presso i locali del debitore

I- Custodia esercitata nel luogo del pignoramento C. 50,00 per il primo accesso ed E. 30,00 per ciascun accesso periodico disposto dal Giudice dei l 'esecuzione.

2- Rimborso spese pari a E. 0,68 per ciascun chilometro percorso per l'effettuazione dell'accesso oltre dieci chilometri dal confine del comune di cui ha sede l'ufficio giudiziario.

Compensi per le attività di asporto a trasferimento

1- Per le attività di trasporto e trasferimento dei beni mobili presso il luogo di custodia spetta all'Is.Ve.G., oltre al rimborso spese dei compensi della custodia presso i locali del debitore, un compenso pari a E. 18,00 per ogni ora o frazione di ora, nel limite massimo di tre ore e per ciascuna unità lavorativa utilizzata, nel limite massimo di tre unità.

2- Quando la natura delle operazioni lo richiede, il Giudice dell'esecuzione può autorizzare il superamento dei limiti indicati al punto I. In tali casi, spetta all'Is.Ve.G. un compenso orario pari a *C.* 18,00 per ulteriore unità lavorativa utilizzata o per il maggior tempo impiegato nelle operazioni.

3- Quando per l'asporto, data la particolare natura dei beni, occorrono terzi specializzati, è autorizzato dal Giudice al rimborso della spesa sostenuta.

4- In caso di interventi urgente ai sensi dell'art.520, secondo comma, del c.p.c. spetta all'Is.Ve.G. un diritto di E. 100,00 oltre ai compensi di cui ai punti 1, 2, e *3.*

Compenso per trasporto effettivo dei beni fuori dal comune di Firenze
E. 0,52 al Km. per ogni chilometro percorso al di fuori del comune di Firenze;

Compenso per accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto: per tutte le procedure E. 25,82.

Percentuali su ricavato delle vendite, per metà a carico dell'acquirente e per metà a carico del debitore:

-per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto: 18%

-per la vendita degli autoveicoli: 12%

- nel caso di pagamento del prezzo mediante carta di credito verrà applicata a carico dell'aggiudicatario la commissione di pagamento concordata dall'ISVEG con l'istituto di credito fiduciario e di cui I' ISVEG fornirà prova a questo Giudice

Percentuali in caso di assegnazione dei beni, per intero a carico dell'assegnatario:

-beni trasportati presso l'istituto : 10% sul valore del bene;

- beni non trasportati presso l'Istituto: *5%* sul valore del bene.

Percentuali in caso di estinzione, a carico solidale delle parti:

-beni trasportati presso l'Istituto: 8% sul valore del bene;

- beni non trasportati presso l'Istituto: *5%* sul valore del bene.

TUTTE LE SOMME Dl CUI SOPRA DEVONO ESSERE MAGGIORATE Dl I.V.A.

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti e all'EVG.

Firenze, lì 23/07/2026

Il Giudice dell'Esecuzione
Dr.ssa Giovanna Mazza